



- LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO EX LEGGE 3/2012 E succ.

- Torino, 15 dicembre 2016
  - Dott.sa GOFFI Patrizia



## Le procedure:

- 1) Sovraindebitamento del debitore “non fallibile” – art. 10 e ss;
- 2) Sovraindebitamento del consumatore – art. 12 bis. e ss;
- 3) Liquidazione del patrimonio del debitore – art. 14 ter. e ss;



## Disposizioni comuni:

- **Presupposti soggettivi:** i soggetti legittimati al ricorso e alle procedure di sovraindebitamento;
- **Presupposto oggettivo:** presenza di uno stato di sovraindebitamento;



## Casi di inammissibilità:

- ✓ Debitore assoggettato o assoggettabile alle procedure concorsuali “maggiori”;
- ✓ Abbia già fatto ricorso ad una delle procedure di sovraindebitamento nei cinque anni antecedenti;
- ✓ Abbia subito procedimenti di revoca, risoluzione o annullamento degli accordi omologati (ex art. 14 – 14 bis.);
- ✓ Abbia subito procedimenti di revoca, risoluzione o annullamento di accordi o piano omologati;
- ✓ Incompletezza della documentazione allegata o mancato rispetto dei limiti di cui all’art.7 (soddisfacim.cred.privilegiati).



## Limiti (art.7):

- ✓ Venga assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c. (es.alimenti, sussidi, ecc.);
- ✓ Sia previsto il pagamento integrale, ma eventualmente dilazionato, dei tributi costituenti U.E. (Iva, ritenute,...);
- ✓ Possibilità di falcidia di ogni altro credito, compresi quelli privilegiati, purché a questi ultimi sia assicurato un pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile dalla liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione.



## Contenuto della proposta (art.9 c.2-3-3 bis):

- ✓ Elenco di tutti i creditori;
- ✓ Elenco di tutti i beni e degli atti di disposizione degli ultimi 5 anni;
- ✓ Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- ✓ Spese correnti necessarie al sostenimento della famiglia;
- ✓ Composizione del nucleo familiare con certificazione dello stato di famiglia;
- ✓ Scritture contabili degli ultimi 3 esercizi (nell'accordo);
- ✓ Dichiarazione degli eventuali redditi percepiti.



## Allegati alla proposta a cura dell'O.C.C.

- ✓ Nel caso di accordo del “debitore non fallibile” viene richiesta una attestazione dell'O.C.C. sulla fattibilità del piano ai sensi dell'art.9 c.2 e art.15 c.6 L3/2012.



## Verifiche preliminari dell'O.C.C.:

In via preliminare istanza ex art.15 c.10 al Giudice delegato per l'accesso ai dati del soggetto contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischio e nelle altre banche dati pubbliche.

- 1) Verifica delle completezze ed esclusività della documentazione allegata alla domanda;
- 2) Circolarizzazione ai creditori per precisazione del credito;
- 3) Verifiche dei dati rinveniente dalle Banche Dati.



## Banche Dati: (a titolo esemplificativo)

- Centrale rischi;
- Centrale di Allarme interbancaria;
- P.R.A.;
- Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari;
- Comuni;
- Equitalia;
- INPS;
- Agenzia delle Entrate;
- CRIF;
- C.T.C.;
- Registro delle imprese;
- Visure protesti.



# Fase di redazione . del documento dell'O.C.C.



## Documento dell'O.C.C.:

- Attestazione dell'O.C.C. ex art.9 comma 2 e art.15 comma 6 L. 3/2012 per “L'accordo del debitore non fallibile”;



## Attestazione dell'O.C.C. per "l'accordo del debitore non fallibile" (art.9 c.2 e 15 c.6) :

(Esempio pratico di redazione)

- 1) Note preliminari sui procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- 2) La proposta ex art.10 L.3/2012 presentata dagli istanti;
- 3) L'attività di verifica dell'O.C.C. e i risultati;
- 4) Il passivo e le posizioni debitorie degli istanti;
- 5) Le spese di procedura, il compenso dell'O.C.C. e il deposito cauzionale;



## Attestazione dell'O.C.C. per “l'accordo del debitore non fallibile” (art.9 c.2 e 15 c.6) :

(Esempio pratico di redazione)

- 6) L'attivo immobilizzato e patrimoniale disponibile;
- 7) La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile – piano di soddisfacimento dei creditori;
- 8) Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e allegata alla domanda;
- 9) Conclusioni e attestazione;
- 10) Fascicolo dei documenti allegati.



## Esempio di attestazione di fallibilità dell'accordo :

*“Sulla base di quanto esposto lo scrivente quale incaricato dal – Tribunale di XXXX alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi dell’art.9 c.2 e art.15 c.6 L.3/2012, attestata la fattibilità del proposto accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (cd del debitore “non fallibile”) di cui all’art.10 e ss. L.3/2012 presentato dal Sig. XXXX.*

*Nel caso di autorizzazione all’accesso dell’istante alla presente procedura, i beni immobili possibili oggetto del **provvedimento di cui all’art.10 c.2 lettera b)** risultano i seguenti....”*



**Le successive fasi delle diverse**  
**procedure di**  
**sovraindebitamento**



## Fasi successive della procedura di sovraindebitamento dell' "accordo del debitore non fallibile" (ex art.10 e ss):

### Fase I°:

- Redazione della proposta da parte del debitore e suo deposito.
- Entro i successivi 3 giorni comunicazione da parte dell'O.C.C. della proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali anche locali (art.9 c.1).



## Fasi successive della procedura di sovraindebitamento dell' "accordo del debitore non fallibile" (ex art.10 e ss):

### Fase II°:

- Verifica del Giudice se la proposta soddisfa i requisiti degli art.7-8-9;
- Decreto fissazione dell'udienza per l'omologa (non oltre 60 giorni).

### CONTENUTO DEL DECRETO (art.10 c.2):

- a) Idonea pubblicità (Registro Imprese, ecc.) → a cura dell'O.C.C.;
- b) Trascrizione decreto per i beni immob. E mobili reg. → a cura dell'O.C.C.;
- c) Divieto avvio o prosc. Azioni esecutive individuali/sequestri/ nuove prelazioni ecc..

Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal Giudice.



## Fasi successive della procedura di sovraindebitamento dell' "accordo del debitore non fallibile" (ex art.10 e ss):

### Fase III°:

A cura dell'O.C.C.

- Comunicazione del decreto e della proposta di accordo ai creditori (entro 30 giorni dal termine di cui all'art.10 c.1);
- Entro 10 giorni dall'udienza per l'omologa voto dei creditori (Pec/fax/r.r....)
- Formazione delle maggioranze necessarie al raggiungimento dell'accordo – voto favorevole di almeno il 60% dei creditori (ad esclusione dei creditori privilegiati) –  
Silenzio assenso.



## Fasi successive della procedura di sovraindebitamento dell' "accordo del debitore non fallibile" (ex art.10 e ss):

### Fase IV°:

Il giudice può omologare l'accordo mediante decreto:

- Se la maggioranza è raggiunta l'O.C.C. trasmette relazione sui consensi ai creditori;
- Nei 10 giorni successivi eventuali osservazioni o contestazioni;
- Decorsi i 10 giorni Invio della relazione e attestazione definitiva sulla fattibilità al giudice Delegato;
- Omologa dell'accordo da parte del Giudice (previa risoluzione delle contestazioni) e ne dispone la pubblicazione;
- Contro l'omologa eventuale reclamo dei creditori al Tribunale (con successiva decisione collegiale)



## Fasi successive della procedura di sovraindebitamento dell' "accordo del debitore non fallibile" (ex art.10 e ss):

### Fase V°:

#### Fase esecutiva

- Eventuale nomina del liquidatore;
- L'O.C.C. risolve le difficoltà che insorgono nell'esecuzione e vigila l'esatto adempimento;
- Possibile l'eventuale modifica dell'accordo a cura del debitore e con l'ausilio dell'O.C.C..



## Esdebitazione (ex art.14 terdecies)

Condizioni:

- Aver cooperato al regolare svolgimento della procedura e non averne ritardato l'esecuzione;
- Non aver beneficiato di altra esdebitazione negli 8 anni precedenti;
- Non aver avuto condanna per reati di cui all'art.16;
- Aver svolto nei 4 anni della procedura attività produttiva di reddito adeguata ovvero cercato occupazione;
- Siano stati soddisfatti almeno in parte i creditori.



## Esdebitazione (ex art.14 terdecies)

Limiti all'accesso:

➤ Comportamenti tenuti dal debitore ed atti a:

- Aggravamento del dissesto o ricorso colposo e sproporzionato al credito;
- Ritardare lo svolgimento della procedura;
- Aver posto in essere atti in frode ai creditori o altri atti dispositivi illegittimi durante la procedura e nei 5 anni precedenti;
- Violare la *par condicio creditorum*.

Al termine delle procedure, ovvero in caso di mancata ammissione o revoca della proposta, l'O.C.C. deve dare comunicazione a mezzo r.r. ovvero PEC al debitore dell'avvenuta distruzione dei dati sensibili acquisiti nel corso della procedura.